



# *Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*

Prot. n. B/385

VISTO il Reg.CE n.1287/95 del Consiglio del 22 maggio 1995 che modifica il Reg.CEE n.729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Reg.CE n.1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del Reg.CEE n.729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione conti FEOGA sezione garanzia ed il relativo allegato che stabilisce le linee direttive per i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori;

VISTO il Reg.CE n.1258/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il D.M. 12 ottobre 2000 recante criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori;

VISTO il D.M. in data 13 novembre 2001 con il quale è stato concesso all'ARTEA, organismo pagatore istituito nella Regione Toscana, il riconoscimento, ai sensi dell'art.4 del Reg.CEE n.729/70, così come modificato dall'art.1 del Reg.CE n.1287/95, per quanto riguarda i pagamenti, sul territorio di competenza, limitatamente alle misure di sviluppo rurale;

VISTA la nota in data 5 agosto 2002 con la quale l'autorità competente per l'ARTEA ha inoltrato istanza ai fini dell'estensione ad altri settori di mercato delle attività di organismo pagatore;

VISTO il D.M. del 25 novembre 2002 con il quale è stata istituita apposita Commissione ministeriale incaricata, fra l'altro, di accertare la conformità delle misure adottate dalla suddetta ARTEA alle prescrizioni del Reg.CE n.1663/95 al fine della concessione del riconoscimento di organismo pagatore per i nuovi settori espressamente menzionati nella istanza di cui sopra;

VISTA la relazione in data 18 febbraio 2003 con la quale la Commissione di cui al citato decreto certifica l'idoneità e adeguatezza delle procedure e della struttura organizzativa dell'ARTEA;



# Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

SENTITA l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di seguito denominata AGEA ed acquisito il relativo parere in data 6 marzo 2003;

RITENUTO di poter procedere all'estensione del riconoscimento dell'ARTEA ad altri settori di mercato, come indicato nell'istanza di cui sopra;

## DECRETA

### ARTICOLO UNICO

1. L'ARTEA è riconosciuta, ai sensi dell'art.4 del Reg.CEE n.729/70, così come modificato dall'art.1 del Reg.CE n.1287/95, per quanto riguarda la gestione ed i pagamenti – sul territorio della Regione Toscana – inerenti i settori:

- seminativi
- foraggi essiccati
- vitivinicolo: ristrutturazione e riconversione dei vigneti
- zootecnia: carni bovine (con l'esclusione del premio all'esportazione), carni ovi-caprine

secondo la tempistica di riferimento di cui alla tabella allegata quale parte integrante del presente decreto.

2. Al fine di assicurare – sul territorio della Regione Toscana – la continuità dei pagamenti relativi ai settori sopra menzionati, l'AGEA Organismo di coordinamento definisce le modalità del passaggio di competenze tra l'ARTEA e l'Organismo pagatore AGEA.

Centro di Riproduzione e Stampa - M.P.A.F.

ROMA, li 13 marzo 2003

IL MINISTRO



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

## TABELLA

### ARTEA

Settore	Presentazione domande	Campagna di riferimento	Esercizio FEOGA interessato
Seminativi	Aprile - Maggio 2003	2003	2004
Foraggi essiccati	Maggio 2003	2003	2003 (Giugno 2003 pagamento degli anticipi) 2004 (pagamento saldo)
Zootecnica: · Carni ovicaprine · Carni bovine Con esclusione del premio all'esportazione	Gennaio 2004 2004	2004	2004 e 2005 2005
Vitivinicolo Ristrutturazione e Riconversione vigneti	2003	2003	2004